ALLEGATO N. 6

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUTO

Art. 1 – Convocazione

1. L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché, nel caso del Consiglio d'Istituto, anche dalla Giunta Esecutiva.
2. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente e inviato dalla segreteria, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 48 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.
3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora di inizio e fine, il luogo della riunione e deve essere pubblicata nell'albo On Line del sito dell'istituto. Per le riunioni in via telematica, come espresso nel Regolamento sulle modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali dell'Istituzione Scolastica (all. 7) gli incontri avverranno su piattaforma digitale individuata ed indicata dall'Istituto.
4. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, altre riunioni o iniziative dell'istituto, salvo improrogabili scadenze.

Art. 2 - Validità sedute

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.
4. Se l'Organo Collegiale non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con intervallo di tempo di almeno un'ora, o annullarla.
5. In quest'ultimo caso il Presidente stabilirà la data della nuova convocazione senza ritardo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3 - Discussione dell'ordine del giorno

1. Il Presidente dirige, secondo le norme del presente regolamento, i lavori dell'Organo collegiale, assicurandone il buon funzionamento.
2. Il Presidente tutela le prerogative dei componenti e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. In inizio di seduta il Presidente comunica all'Organo collegiale eventuali messaggi e dà lettura delle comunicazioni indirizzate allo stesso;
4. I componenti dei seguenti organi collegiali: Collegio dei Docenti, Giunta esecutiva, Consigli di Interclasse, Classe, Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, sono tenuti al segreto professionale e al rispetto della Privacy.
5. L'Organo collegiale può disporre udienze dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività dell'Istituto.
6. Nelle sedute dedicate a tali udienze l'Organo può invitare, qualora lo ritenga necessario, persone esterne in grado di fornire utili elementi.

Art. 4 - Processo verbale

1. Il processo verbale viene redatto dal Segretario negli otto giorni successivi alla seduta dell'Organo, sulla base degli appunti stesi durante la seduta.
2. Il processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario viene letto dal Segretario ed approvato all'inizio della seduta successiva. Su deliberazione adottata di volta in volta dall'Organo il processo verbale può essere redatto e letto seduta stante.
3. Sul processo verbale è concessa la parola per non più di tre minuti soltanto per proporre rettifiche.
4. Quando sul processo verbale non ci sono osservazioni, esso si intende approvato; in caso contrario ha luogo una votazione per alzata di mano.
5. Copia dei processi verbali del Consiglio d'Istituto, dei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe e delle Assemblee dei genitori vengono depositate presso la Scuola in modalità mista cartacea e/o digitale fino al termine del processo di digitalizzazione amministrativa attualmente in corso.
6. Il verbale delle sedute del Consiglio d'Istituto è inviato via mail ai componenti il Consiglio stesso, per consentirne una lettura individuale più approfondita che può sostituire la lettura durante la seduta.
7. La lettura del processo verbale delle sedute del Consiglio d'Istituto nell'ambito della seduta successiva può essere comunque effettuata su richiesta di uno dei componenti.

Art. 5 - Diritto di intervento

1. I componenti che intendono intervenire in una discussione devono chiedere la parola al Presidente. Hanno la parola secondo l'ordine di iscrizione. È consentito lo scambio di turno tra gli iscritti a parlare.

Art. 6 - Dichiarazioni di voto

1. Ogni volta che l'Organo Collegiale si accinge ad una votazione, i componenti hanno sempre facoltà di parlare per una succinta spiegazione del proprio voto.
2. Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiami alle disposizioni del regolamento relative alle votazioni in corso.

Art. 7 – Votazioni

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando riguarda persone determinate o determinabili.
2. Le votazioni concernenti persone si svolgono sempre a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete. In tal caso, il Presidente costituisce un seggio formato da un Presidente e da due scrutatori.
3. La votazione non può validamente avere luogo se i consiglieri non si trovano in numero legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
5. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
6. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate, si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Art. 8 - Ordine delle sedute

1. Se un componente pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.
2. Il richiamato che intenda dare spiegazioni sul proprio comportamento può avere la parola alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente. Lo stesso Presidente decide se mantenere il richiamo

all'ordine. In caso di particolare gravità, o dopo un secondo richiamo nel corso della stessa seduta, il Presidente può disporre l'esclusione del componente dall'aula per tutto il resto della seduta.
3. Se il componente escluso dall'aula non ottempera all'invito ad allontanarsi o tenta di rientrare nell'aula, il Presidente sospende la seduta e può anche rinviarla ad altra data, rispettando la normativa vigente.

Art. 9 - Mozione d'ordine

1. Prima della discussione di un argomento all'OdG, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
2. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia il Consiglio a maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'OdG al quale si riferisce.

Art. 10 - Norme di funzionamento del Consiglio d'Istituto

1. Le attribuzioni del Consiglio d'Istituto sono quelle stabilite dalla normativa di riferimento.
2. Il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo di Cucciago-Grandate-Casnate con Bernate è costituito da 19 componenti di diritto, di cui:
   - 8 rappresentanti del personale insegnante;
   - 8 rappresentanti genitori alunni;
   - 2 rappresentanti personale non docente;
   - il Dirigente Scolastico.
3. I membri del Consiglio d'Istituto sono eletti a suffragio diretto dalle rispettive componenti, sulla base di liste presentate dalle componenti medesime e rimangono in carica per tre anni.
4. Le elezioni si svolgono secondo le norme impartite dal Miur.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio d'Istituto è costituito da un Presidente e da un vicepresidente eletti, in successive votazioni, dal Consiglio medesimo, al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti (sono necessari almeno 9 voti). Presidente e vicepresidente sono scelti tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. La prima seduta del Consiglio d'Istituto è presieduta dal Dirigente Scolastico con all'ordine del giorno la nomina delle cariche del Consiglio stesso.
6. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente. Il Presidente del Consiglio d'Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età.
8. Il Segretario è designato dal Presidente subito dopo la sua elezione ed è scelto tra i componenti del Consiglio d'Istituto. L'incarico di Segretario può essere revocato dal Presidente con decisione motivata; subito dopo il Presidente designa il nuovo Segretario. La funzione di Segretario può essere assegnata di volta in volta dal Presidente, nel caso in cui il Segretario risulti assente.
9. Le modalità di convocazione sono quelle stabilite dall'art. Le sedute del Consiglio di Istituto possono avvenire sia in presenza che a distanza, privilegiando sempre la presenza quando possibile. È possibile ricorrere alle sedute a distanza qualora questa modalità sia l'unica a permettere il raggiungimento del numero legale. Le sedute devono essere obbligatoriamente in presenza quando all'ordine del giorno vi siano punti che riguardano il Piano Annuale, il PTOF, il calendario scolastico, o altri temi ritenuti particolarmente delicati a discrezione del Presidente o che richiedano delibera.
10. L'orario delle riunioni deve essere fissato in modo da garantire la più ampia partecipazione dei componenti. Nella convocazione deve essere indicato l'orario di inizio e fine della seduta che i consiglieri si impegnano a rispettare.
11. Il Consiglio ha sede presso la Scuola Secondaria di 1° grado di Cucciago.
12. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente. L'ordine del giorno deve essere compilato in modo da non lasciare dubbi sugli argomenti che debbono formare oggetto della discussione, né è consentita l'iscrizione di nuovi argomenti nel corso della seduta. La formula "Varie ed eventuali" non è ammissibile se non per far rientrare in essa eventuali comunicazioni del Presidente o dei Consiglieri, scambi di vedute, etc... , ma mai argomenti che debbano formare oggetto di delibera.

13. Il Consiglio può tuttavia deliberare su argomenti non all'ordine del giorno solo se questi rivestono carattere di urgenza con decisione presa a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti presenti.
14. Qualora per mancanza di tempo, nel corso di una seduta, non siano stati esaminati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, o venga ravvisata la necessità dell'aggiornamento di alcuni di essi, gli argomenti tralasciati fanno parte di diritto con ordine di precedenza dell'ordine del giorno della riunione successiva che sarà indicata dal Consiglio stesso al termine della seduta.
15. Al termine di una seduta del Consiglio, ciascun Consigliere può proporre gli argomenti da porre all'ordine del giorno di una seduta successiva.
16. Alla seduta possono assistere, senza facoltà di parola, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio. Questi ultimi non sono ammessi quando sono in discussione argomenti concernenti persone.
17. Tutti i consiglieri possono prendere la parola durante le sedute, previo assenso ed intervento moderatore del Presidente.
18. Il Consiglio qualora ne ravvisi la necessità, ha la facoltà di fare intervenire alle riunioni esperti e rappresentanti di Enti e istituzioni per specifiche loro competenze. Ai lavori del Consiglio d'Istituto è invitato permanente, qualora non ne faccia parte in qualità di membro eletto, il Direttore dei Servizi generali e amministrativi.
19. Il Consiglio d'Istituto può costituire al proprio interno Commissioni di studio e comitati ristretti con il compito di istruire le proposte destinate alla discussione nel Consiglio stesso.
20. Il Consiglio d'Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni allargate alla partecipazione di altri rappresentanti delle diverse componenti scolastiche e di eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
21. Le Commissioni, i Comitati e i Gruppi di lavoro svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente.
22. È facoltà di ogni consigliere far mettere a verbale proprie ed altrui affermazioni, la motivazione del proprio voto ecc.
23. L'esercizio del diritto di voto è precluso quando si abbiano interessi privati nella deliberazione da adottare. Gli stessi debbono essere dichiarati dal Consigliere interessato, in caso contrario la deliberazione non è ritenuta valida.
24. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, decadono ed il provvedimento dovrà essere pronunciato dal Consiglio.
25. Il mandato al Presidente può essere revocato su mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei Consiglieri. Per la revoca della fiducia al Presidente si segue la stessa procedura ed è necessaria la stessa maggioranza occorrente per l'elezione del Presidente stesso. Il presente comma si applica anche al vice Presidente. In caso di revoca della fiducia al Presidente, la seduta del Consiglio, nella quale è avvenuta la votazione, è sospesa. Il Consiglio è riconvocato, dal vice Presidente, entro i successivi 15 giorni, per l'elezione del nuovo Presidente.
26. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416 e ss.mm.ii.
27. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale, e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.
28. Gli atti terminali deliberati di ciascuna seduta, saranno pubblicati all'albo entro 10 giorni dalla data della seduta stessa. Gli atti rimarranno esposti all'albo per 15 giorni dalla data di affissione. La Segreteria della scuola è autorizzata a rilasciare a chiunque ne faccia richiesta, sostenendo i relativi oneri, copia degli atti pubblicati.

Art. 11 – Forme di intervento per sindacato e controllo

1. Ciascun Consigliere, per meglio esplicare la sua funzione di sindacato e controllo così come riconosciutogli dalla normativa vigente, può giovarsi delle seguenti forme democratiche d'intervento durante il periodo di espletamento del mandato elettivo: a) l'interrogazione; b) l'interpellanza; c) la mozione; d) la raccomandazione; e) l'emendamento.

   A. **INTERROGAZIONE** - L'interrogazione è una domanda che può essere scritta o verbale e fatta al Presidente, per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione è pervenuta al Presidente, e se il

Presidente stia per prendere qualche risoluzione su un determinato affare. All'interrogazione risponde il Presidente del Consiglio d'Istituto. L'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfa o meno. L'interrogazione non può dare luogo a discussione, avendo carattere informativo.

B. **INTERPELLANZA** - L'interpellanza consiste nel richiedere al Presidente del Consiglio i motivi e gli intendimenti della sua condotta in un determinato affare. È fatta per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta. Essa è una valutazione sull'indirizzo amministrativo del Consiglio. L'interpellante rivolgerà la propria interpellanza prima della risposta. Dopo la risposta egli dichiarerà se sia o non sia soddisfatto e per quali ragioni. In caso di rinuncia dell'interpellante, qualsiasi altro Consigliere può fare propria l'interpellanza. L'interpellanza non può dare luogo a discussione e nessuna deliberazione è presa.

C. **MOZIONE** - La mozione è una proposta concreta che promuove un atto di indirizzo e/o un giudizio sulla condotta e azione del Presidente, od un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un determinato affare. La mozione deve essere presentata per iscritto al fine di essere inserita nell'ordine del giorno della prima seduta utile. La mozione comporta l'adozione di un voto deliberativo.

DISCUSSIONE CONTEMPORANEA DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI - Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni trovano menzione nell'ordine del giorno. Per quelli su argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente, tenendo presente che l'interrogazione e l'interpellanza non possono dare luogo a discussione e deliberazione.

D. **RACCOMANDAZIONE** - La raccomandazione è una richiesta che i Consiglieri possono fare al Presidente, al fine di ottenere maggiore sollecitudine nel disimpegnare talune pratiche. La raccomandazione è fatta a voce, seduta stante, ma può essere fatta anche con lettera diretta al Presidente del Consiglio d'Istituto.

E. **EMENDAMENTO** - Ogni membro del Consiglio può presentare, per iscritto, emendamenti soppressivi, sostitutivi o integrativi, che vengono illustrati nel corso della discussione, esaurita la quale il Presidente sottopone al voto la proposta all'ordine del giorno e, di seguito, gli eventuali emendamenti.

FIRMATARI DI ORDINI DEL GIORNO, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, RACCOMANDAZIONI ED EMENDAMENTI - Ogni Consigliere potrà firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni presentati anche da altri; ma come interpellante interrogante e proponente agli effetti della discussione sarà considerato soltanto il primo firmatario. L'intervento non potrà prolungarsi per più di cinque minuti. Questi tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione stessa o vi rinunci, potrà essere sostituito da altri dei firmatari.

CONSULTAZIONE DI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E TRATTATI NELLE VARIE SEDUTE - Ogni Consigliere ha diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che abbiano connessione con gli argomenti posti all'ordine del giorno e che dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto almeno tre giorni prima la data fissata per la riunione. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicati all'Albo *on line* dell'Istituto Comprensivo. Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 12 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto è composta da:
   - Dirigente Scolastico;
   - Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;
   - un docente;
   - un componente degli ATA;
   - due genitori.

2. Il docente, il componente degli ATA e i genitori membri della Giunta sono eletti dal Consiglio d'Istituto fra i Consiglieri con votazione successiva per ogni componente, a scrutinio segreto: una votazione per il docente e una per i genitori.
3. In ogni votazione ogni consigliere esprime un solo voto per ciascuna componente da eleggere. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra i due che hanno avuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il Consigliere che ha avuto più voti di preferenza nelle elezioni per il Consiglio d'Istituto o, in subordine, il più anziano di età.
4. Possono essere presentate proposte di candidatura firmate da almeno due consiglieri.
5. I componenti elettivi della Giunta che sono venuti a cessare o che sono stati dichiarati decaduti quali membri del Consiglio d'Istituto, subiscono la stessa sorte quali membri della Giunta.
6. Il mandato di componente della Giunta può essere revocato dal Consiglio d'Istituto su mozione di revoca presentata da almeno un terzo dei Consiglieri. La revoca è deliberata con successive votazioni a scrutinio segreto per ogni componente contro il quale sia stata presentata mozione di revoca ed ha bisogno, per essere approvata, di ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
7. Per la sostituzione dei membri elettivi della Giunta venuti a cessare per qualsiasi motivo, il Consiglio d'Istituto provvede, secondo il disposto del precedente comma nella prima seduta successiva alla data in cui si è verificata la cessazione.
8. La Giunta è convocata dal suo Presidente con avviso scritto, con un anticipo di almeno 48 ore. In caso di urgenza può essere convocata con preavviso scritto, verbale o telefonico anche inferiore alle 48 ore purché sia stato possibile avvertire tutti i componenti. Come uditore può partecipare anche il Presidente del Consiglio d'Istituto.
9. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza di almeno 4 componenti.
10. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
11. La Giunta è presieduta dal Dirigente Scolastico.
12. Le funzioni di Segretario della Giunta sono svolte dal D.S.G.A.; nei casi di assenza o di impedimento, egli è sostituito a norma dell'articolo 5 del D.P.R. n° 420 del 31/05/74, dall'impiegato più anziano.
13. La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Art. 13 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

1. Fanno parte del Collegio dei Docenti gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto.
2. Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico.
3. Quando il Collegio è riunito per sezioni, il docente Collaboratore può sostituire il Dirigente Scolastico in una sezione se questi presiede l'altra.
4. Il Collegio dei Docenti svolge le sue funzioni espresse nell'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n° 416.
5. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di Interclasse e di Classe.
6. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, in ogni caso almeno una volta al quadrimestre.
7. Considerata la particolare caratteristica dell'Istituto il Collegio viene convocato per sezioni quando sono da valutare problematiche specifiche di uno dei settori scolastici. In tal caso le relative deliberazioni hanno valenza circoscritta agli stessi ambiti settoriali. In tutti gli altri casi, il Collegio si riunisce in seduta plenaria
8. L'ordine del giorno del Collegio dei Docenti è formulato dal Presidente:
   a) su propria decisione;
   b) su richiesta di almeno 5 docenti membri del Collegio;
   c) su richiesta del Consiglio d'Istituto;
   d) su richiesta dei docenti di un plesso scolastico.
9. Le richieste di argomenti da inserire all'ordine del giorno vanno presentate al Presidente.
10. Non possono essere messi in discussione argomenti non inclusi all'ordine del giorno, a meno che non lo decida il Collegio con decisione approvata all'unanimità.
11. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
12. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo quando riguardano persone, nel qual caso è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
13. Le sedute del Collegio non dovrebbero di norma protrarsi per più di tre ore; al termine delle tre ore si esaurisce l'esame del punto all'ordine del giorno in discussione poi si aggiorna la seduta.

14. Ogni punto all'ordine del giorno va trattato separatamente previa illustrazione da parte del Presidente. Di norma non sono ammessi interventi durante la relazione del Presidente.
15. Tutti i componenti il Collegio possono prendere la parola durante le sedute. Il Presidente ha facoltà di richiamare all'argomento in discussione coloro che divagassero o si dilungassero eccessivamente.
16. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare la nomina di speciali Commissioni di lavoro e/o di studio, stabilendone contestualmente l'oggetto, il mandato, la durata e la composizione. Delle Commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del Collegio stesso.
17. Le Commissioni eleggono un coordinatore che ha il compito di convocare e presiedere le riunioni, nominare il Segretario verbalizzante e riferire sull'esito dei lavori agli organismi competenti.

Art. 14 - Norme funzionamenti del Consiglio d'intersezione

1. Le competenze del Consiglio di Intersezione sono:
   a) formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e ad iniziative di sperimentazione;
   b) agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni;
   c) realizzare il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari;
   d) verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di competenza;
2. La composizione del Consiglio è la seguente:
   - docenti titolari delle sezioni di plesso;
   - un genitore eletto rappresentante di ogni sezione;
   - il Dirigente Scolastico che lo presiede o un suo delegato.
3. Quest'ultimo può delegare le funzioni di Presidente al coordinatore di plesso. In assenza del Dirigente Scolastico e del docente incaricato, la presidenza viene assunta dal docente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte a rotazione dai docenti,
4. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione sono eletti entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico. I Consigli di intersezione sono nominati dal Dirigente Scolastico e durano un anno scolastico.
5. Il genitore eletto che, per qualsiasi motivo (rinuncia, trasferimento, ecc...), cessa di appartenere al Consiglio di intersezione, viene sostituito col primo dei non eletti nella classe. Se nessun altro genitore ha avuto voti devono essere indette nuove elezioni.
6. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quando si tratti di persona, nel qual caso è raccomandata la ricerca della maggioranza assoluta dei componenti.
7. Le riunioni non sono pubbliche. I componenti del Consiglio di intersezione, poiché il D.P.R. n. 416, art. 27, non prescrive la pubblicità degli atti, sono tenuti al rigoroso rispetto del Segreto d'Ufficio. L'obbligo del rispetto non lede il diritto d'illustrare agli altri componenti assenti ed ai genitori, nei modi e nei tempi più opportuni, le deliberazioni adottate.

Art. 15 - Norme di funzionamento del Consiglio di Interclasse

1. Le competenze del Consiglio di Interclasse sono:
   a) formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e ad iniziative di sperimentazione;
   b) agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni;
   c) realizzare il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari;
   d) verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di competenza;
   e) esprimere pareri sulle proposte di adozione dei libri di testo, sulle iniziative di sperimentazione e sulle materie per le quali il parere sia stato richiesto dal Collegio dei Docenti.
2. Le competenze relative alla valutazione periodica o finale degli alunni, alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di Interclasse con la sola presenza dei Docenti.
3. La composizione del Consiglio è la seguente:
   - docenti titolari delle classi di plesso;
   - un genitore eletto rappresentante di ogni classe;
   - il Dirigente Scolastico o un suo delegato che lo presiede

4. Quest'ultimo può delegare le funzioni di Presidente al coordinatore di plesso. In assenza del Dirigente Scolastico e del docente incaricato, la presidenza viene assunta dal docente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte a rotazione da un docente nominato dal Presidente.
5. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse sono eletti entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico. I Consigli di Interclasse sono nominati dal Dirigente Scolastico e durano un anno scolastico.
6. Il genitore eletto che, per qualsiasi motivo (rinuncia, trasferimento, ecc...), cessa di appartenere al Consiglio di Interclasse, viene sostituito col primo dei non eletti nella classe. Se nessun altro genitore ha avuto voti devono essere indette nuove elezioni.
7. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quando si tratti di persona, nel qual caso è raccomandata la ricerca della maggioranza assoluta dei componenti.
8. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche, a norma di legge, per ciclo o per gruppi di classi parallele.
9. Le riunioni non sono pubbliche. I componenti del Consiglio di Interclasse, poiché il D.P.R. n. 416, art. 27, non prescrive la pubblicità degli atti, sono tenuti al rigoroso rispetto del Segreto d'Ufficio. L'obbligo del rispetto non lede il diritto d'illustrare agli altri componenti assenti ed ai genitori, nei modi e nei tempi più opportuni, le deliberazioni adottate.

Art. 16 - Norme di funzionamento del Consiglio di classe.

1. Il Consiglio di Classe:
   a) esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione relativamente ad attività integrative e di sostegno, e di recupero, ammissione e non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza, compilazione e aggiornamento scheda di valutazione;
   b) formula al Collegio Docenti proposte in ordine all'azione educativa;
   c) agevola ed estende i rapporti tra docenti, genitori ed alunni;
   d) realizza il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari;
   e) esprime pareri sulle proposte di adozione dei libri di testo e sulle materie per le quali il parere sia stato richiesto dal Collegio Docenti;
   f) adotta i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni come previsto dal Regolamento di disciplina alunni (all. 2).
   g) formula proposte alla Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui alle lett. e, f, g, h, i, dell'art. 19 R.D. 4.5.25 n. 653.
2. Le competenze relative alla valutazione periodica o finale degli alunni, alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti.
3. La composizione del Consiglio è la seguente:
   - docenti titolari della classe;
   - tutti i rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
   - il Dirigente Scolastico o un suo delegato che lo presiede.
4. Quest'ultimo può delegare le funzioni di Presidente all'insegnante eletto coordinatore di classe. In assenza del Dirigente Scolastico e del docente incaricato, la presidenza viene assunta dal docente più anziano di età. Le funzioni di segretario possono essere svolte da altro docente.
5. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe sono eletti entro il mese di ottobre/novembre di ogni anno scolastico. I Consigli di Classe sono nominati dal Dirigente Scolastico e durano un anno scolastico.
6. Il genitore eletto che, per qualsiasi motivo (rinuncia, trasferimento, ecc...), cessa di appartenere al Consiglio di Classe viene sostituito col primo dei non eletti nella classe. Nel caso in cui non venga garantito il numero minimo di due rappresentanti dei genitori in Consiglio di Classe, devono essere indette nuove elezioni.
7. I Consigli di Classe si riuniscono di norma nei locali scolastici almeno 3 volte nel corso dell'anno scolastico.

Art. 17 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione dei docenti

1. Il Comitato per la valutazione dei docenti è costituito da: tre docenti, di cui due scelti dal collegio e uno dal consiglio di istituto; due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia ed il primo ciclo di istruzione; un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici; ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. Il Comitato, così composto, individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. Esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente.

3. Ha durata triennale.
4. Il Comitato esprime inoltre il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor e che provvede all'istruttoria.
5. Il Comitato per la valutazione dei docenti è convocato dal Dirigente scolastico:
   - per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, previa relazione del dirigente scolastico.
   - per la riabilitazione del personale docente d cui all'artico 501 del D.Lvo n. 297/94.
   - alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti; - ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 18 - Norme di funzionamento dell'Assemblea dei genitori

1. I genitori degli alunni iscritti nelle scuole dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola.
2. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, d'Istituto.
3. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse/Classe.
4. La convocazione può essere richiesta:
   a) dagli insegnanti;
   b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.
5. Il Presidente provvede, anche tramite gli insegnanti, ad avvisare la Scuola per ottenere l'autorizzazione e a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
6. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
7. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. Copia del verbale viene inviata alla Scuola.
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.
9. L'assemblea per l'elezione dei rappresentanti di sezione/classe svolta in modalità telematica per emergenza sanitaria o altro motivo, se richiesto dai partecipanti, può essere registrata previa presa visione dell'Informativa sulla Privacy d'Istituto ed espressione del consenso alla registrazione da parte di tutti i partecipanti. La registrazione non avverrà in presenza di anche un solo diniego.

Art. 19 - Norme e funzionamento dell'Organo di garanzia istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 24/06/1998, n. 249 (Statuto degli studenti e delle studentesse), Art.5.

1. L'Organo di garanzia nell'istituto è composto da:
   - Dirigente scolastico, che lo presiede;
   - Due docenti eletti dal Consiglio di Istituto: un docente per la scuola secondaria di Grandate e un docente per la scuola secondaria di Cucciago
   - Due o fino a 3 genitori eletti dal Consiglio di Istituto, se possibile provenienti da plessi diversi.
2. L'Organo di garanzia resta in carica per tre anni scolastici come il Consiglio di Istituto.
3. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, riguardo ai ricorsi contro le sanzioni disciplinari irrogate in seno alla scuola secondaria di I grado entro il termine di 10 giorni.
4. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
5. In caso di incompatibilità o dovere di astensione, il membro incompatibile non potrà partecipare alla discussione. Motivi di incompatibilità sono: essere docente o genitore dell'alunno o degli alunni coinvolti o far parte dell'organo che ha irrogato la sanzione.

6. In prima convocazione l'organo di garanzia per deliberare dovrà essere perfetto, ossia dovranno essere presenti tutti i suoi membri. Nelle convocazioni seguenti saranno valide deliberazione anche in caso di presenza parziale dei membri.
7. L'astensione dal voto non influisce sul conteggio dei voti stessi.